

TARIFFE / RATES

Fino a 15 minuti / Up to 15 min	GRATIS / FREE
Fino a 1 ora / Up to 1 h	€ 2,00
Ore successive / Next hours or fraction	€ 2,00
Max giorno / Max per day	€ 12,00
Max settimana / Up to 7 days	€ 50,00
Dall'8° giorno per ogni giorno / From day 8 for each day	€ 7,00

AVVISO ALL'UTENZA

Per usufruire della sosta, il ticket del parcometro costituisce l'unico titolo valido e la ricevuta deve essere esposta sul cruscotto del veicolo. Per gli accompagnatori è consentita la sosta gratuita per un tempo massimo di 15 minuti previo inserimento della propria targa nel parcometro ed esposizione della ricevuta.



CUSTOMERS' NOTICE

To use parking, the parking meter ticket is the only valid ticket and the receipt must be displayed on the dashboard of the vehicle. Accompanying persons are allowed to park free of charge for a maximum of 15 minutes, subject to entering their license plate in the parking meter and displaying the receipt on the dashboard of the vehicle.

CONDIZIONI GENERALI AREA DI SOSTA

REGOLAMENTO PARCHEGGIO NON CUSTODITO RISERVATO AGLI UTENTI DELL'AEROPORTO DI SALERNO COSTA D'AMALFI

Il presente regolamento disciplina l'utilizzo dei parcheggi offerti all'utenza dell'Aeroporto di Salerno Costa d'Amalfi. Per utenza si intende il pubblico dei passeggeri degli accompagnatori e in genere del pubblico che deve relazionarsi con gli Enti di Stato e/o con gli operatori presenti in aeroporto.

Articolo 1. Presupposti per l'accesso

L'introduzione nel parcheggio di un'autovettura, di un motociclo o di un Bus (di seguito indicati, "veicoli" oppure, se singolarmente, "veicolo") comporta l'accettazione del presente regolamento.

All'ingresso del veicolo nelle aree di parcheggio, e le aree di pertinenza, si conclude, tra l'utente e GE.S.A.C. S.p.A. un contratto di parcheggio non custodito, senza obbligo, per la GE.S.A.C. S.p.A., di assicurare, in tali aree, la vigilanza e/o la custodia dei veicoli stessi.

Gli utenti delle autovetture sono tenuti ad utilizzare i parcometri subito dopo aver parcheggiato.

Il ticket del parcometro costituisce l'unico documento valido per la sosta di autovetture presso l'area di parcheggio. Qualsiasi sosta di durata superiore ai =120= (cento venti) giorni è soggetta alla preventiva autorizzazione del personale addetto ai parcheggi. In mancanza di una preventiva autorizzazione, decorsi =120= (cento venti) giorni dall'ingresso, la GE.S.A.C. S.p.A. potrà in essere ogni consentita azione a tutela dei propri interessi.

Articolo 2. Utilizzo degli stalli

Le postazioni utilizzabili dagli utenti (di seguito indicate come "stalli" oppure, se singolarmente, "stallo") sono distinte con segnaletica orizzontale, predisposta per un ordinato utilizzo degli spazi disponibili.

All'interno delle aree di parcheggio, la sosta dei veicoli è consentita solo negli stalli appositamente predisposti; per particolari utenti, sono previsti spazi destinati ad utilizzo specifico; tali spazi sono debitamente identificati da segnaletica orizzontale e verticale.

Ai motocicli ed agli autobus è consentita la sosta solo nei parcheggi dedicati e negli spazi opportunamente identificati da segnaletica orizzontale e verticale.

Fatta salva l'ipotesi della titolarità di uno specifico contratto stipulato direttamente con la GE.S.A.C. S.p.A., in nessun caso un utente potrà rivendicare il diritto ad uno spazio fisso e predeterminato.

L'utente è tenuto a parcheggiare il proprio veicolo entro uno degli stalli appositamente segnati nel rispetto della segnaletica orizzontale e verticale e senza causare difficoltà, intralci o impedimenti agli altri utenti

Tutti i veicoli, all'interno delle aree di parcheggio, dovranno procedere ad una velocità tale da non creare pericolo e, comunque, mai superiore ai limiti previsti dalla apposita segnaletica verticale.

Articolo 3. Persone a mobilità ridotta

La sosta delle autovetture destinate al trasporto di passeggeri a ridotta mobilità (nel prosieguo del testo, "PRM"), titolari di specifico contrassegno, è consentita esclusivamente negli stalli riservati ai PRM, individuati con apposita segnaletica verticale ed orizzontale

Gli utenti titolari di permesso disabili e/o i loro accompagnatori possono usufruire delle aree di parcheggio PRM a titolo gratuito, con l'obbligo di esporre in posizione ben visibile il contrassegno in originale

Articolo 4. Tipologia di utilizzo

L'utilizzo dell'area di parcheggio delle autovetture è a pagamento.

Gli stalli del parcheggio utenti sono delimitati da strisce blu ed ubicati lungo la viabilità aeroportuale, i corrispettivi della sosta vengono esposti sul display dei parcometri presenti all'esterno dell'Aerostazione. Gli utenti che intendono parcheggiare devono effettuare il pagamento in funzione del tempo di sosta necessario.

Gli utenti devono esporre sul cruscotto del veicolo il ticket emesso dal parcometro subito dopo aver parcheggiato. All'atto dell'utilizzo dello stallone da parte dell'utente, si intendono accettate le tariffe esposte - unitamente al presente regolamento -, all'ingresso e nell'area di parcheggio (tali tariffe sono pubblicate anche sul sito web della GE.S.A.C. S.p.A.).

In nessun caso l'utente potrà invocare un trattamento diverso da quello corrispondente all'applicazione delle predette tariffe.

Per gli accompagnatori è consentita la sosta gratuita per un tempo massimo di 15 minuti previo inserimento della propria targa nel parcometro. La ricevuta deve essere esposta sul cruscotto del veicolo.

Articolo 5. Pagamento della tariffa

Il ticket del parcometro costituisce l'unico titolo valido per il calcolo del corrispettivo dovuto in base alle tariffe applicate.

Sul ticket è riportata la targa, data e l'ora di ingresso, la durata della sosta ed il corrispettivo pagato dall'utente, secondo le tariffe applicate. Il ticket è dunque l'unico documento valido per riscontrare, in forma codificata il giorno e l'ora di accesso e la durata della sosta nel parcheggio.

Per eventuali verifiche che la GE.S.A.C. S.p.A. debba effettuare, il ticket del parcometro deve essere conservato, dall'utente, per almeno =150= (cento cinquanta) giorni. Quanto precede, anche al fine di ogni eventuale tutela, da parte dell'utente, dei propri diritti e/o interessi.

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire presso i parcometri, esclusivamente attraverso pagamento elettronico, appositamente predisposti dalla GE.S.A.C. S.p.A., e subito dopo aver parcheggiato.

L'accertamento delle violazioni in materia di circolazione, fermata, sosta e permanenza dei veicoli, relativamente all'area destinata a "parcheggio-veicoli" per operatori ed utenti aeroportuali in genere, sono di competenza delle Autorità Pubbliche così come individuate dall' Art. 12, comma 1 del Codice della Strada.

La mancata esposizione del ticket emesso dai parcometri o della vetrofanfa operatori comporta l'emissione di sanzioni amministrative nel rispetto della procedura prevista dal predetto Codice della Strada.

Articolo 6. Divieti

È fatto espresso e rigoroso divieto, a tutti gli utenti, all'interno delle aree di parcheggio, di tenere comportamenti in contrasto con le disposizioni del presente regolamento, con le disposizioni in materia di circolazione stradale e, in generale, in contrasto con le linee di condotta civili. In particolare, e a titolo solo esemplificativo, si evidenzia che è fatto divieto di:

1. attraversare a piedi le rampe carrabili e gli attraversamenti destinati esclusivamente ai veicoli;
2. indugiare nelle aree e lungo la viabilità con il motore acceso;
3. ostacolare, in qualsiasi modo, il funzionamento dei servizi, l'utilizzo delle strutture e degli apparati installati;

4. detenere sostanze infiammabili o esplosive e/o comunque pericolose, fatta naturalmente eccezione per quanto contenuto nel serbatoio fisso come carburante;
5. effettuare qualsiasi travaso di carburante;
6. entrare all'interno dei "parcheggi coperti" con autovettura ad alimentazione GPL;
7. utilizzare i fari abbaglianti;
8. effettuare la sosta al di fuori degli stalli, lungo le corsie di scorrimento, sulle rampe, sui passaggi pedonali, sulle piste di entrata e di uscita, negli spazi dove vige il corrispondente divieto e/o comunque in tutti i casi in cui essa possa ostacolare la manovra e/o la marcia di altri veicoli e/o degli utenti;
9. occupare stalli destinati a particolari utilizzi tracciati con segnaletica orizzontale di colore giallo ed indicati con apposite paline verticali;
10. utilizzare uno stallone PRM senza averne titolo;
11. effettuare la pulizia del veicolo;
12. scaricare, sulla pavimentazione: acqua, olio o quant'altro possa imbrattare le aree;
13. eseguire qualsiasi lavoro di riparazione;
14. accedere, ad es., con una autovettura, all'interno di un'area di parcheggio riservata agli autobus; accedere, con un motociclo, all'interno di un'area di parcheggio riservata alle autovetture e casi analoghi.

Articolo 7. Violazione delle disposizioni regolamentari

Fermo quanto stabilito nel precedente art. 2) in tutti i casi di violazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento, la GE.S.A.C. S.p.A. potrà in essere ogni azione a propria tutela, a tutela di terzi e/o di cose di terzi.

Articolo 8. Responsabilità in caso di furto e/o di danni

L'utilizzo degli stalli non implica consegna in custodia dei veicoli alla GE.S.A.C. S.p.A. Quest'ultima non ha alcun obbligo di vigilanza o di custodia dei veicoli parcheggiati e, pertanto, non è in alcun modo responsabile per danni o furti (consumati o tentati) concernenti: i veicoli, gli accessori degli stessi, i bagagli o altri oggetti in essi lasciati. L'utente acquisisce esclusivamente la disponibilità, dietro corrispettivo, di un posto e della relativa occupazione, senza che ne derivi un deposito e/o una custodia del veicolo. Ciò è conseguenza del fatto che:

- a) la GE.S.A.C. S.p.A. non ha contezza del tipo di veicolo, del luogo specifico in cui questo viene parcheggiato, né del tempo per il quale si protrarrà il parcheggio;
- b) la GE.S.A.C. S.p.A. non fornisce, attraverso proprio personale, ausilio alle manovre di parcheggio, che sono effettuate in modo autonomo dall'utente e, quindi, non prende in consegna il veicolo dopo l'ingresso nel parcheggio, né collabora alla sua riconsegna, al momento dell'uscita dal parcheggio;
- c) la GE.S.A.C. S.p.A. non ha la detenzione materiale del veicolo (le chiavi sono e devono essere trattenute dall'utente ed il veicolo può circolare liberamente nel parcheggio);
- d) il ticket d'ingresso nel parcheggio non è personalizzato e la sua funzione è unicamente quella di impedire all'utente di prelevare il veicolo senza il preventivo pagamento;
- e) in relazione al numero dei veicoli parcheggiati ed al sistema (e velocità) di ingresso ed uscita dei veicoli stessi, non sarebbe possibile intervenire sul comportamento di terzi.

In capo alla GE.S.A.C. S.p.A., pertanto, non vi è alcun obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e la GE.S.A.C. S.p.A. non risponde per danni cagionati da terzi, per furti, effrazioni o sottrazioni, ivi compresi eventuali oggetti lasciati a bordo, accessori e/o singole parti del veicolo.

Per danni che fossero, invece, provatamente cagionati dalla GE.S.A.C. S.p.A., ovvero dal suo personale o da personale di società da essa incaricata, l'utente è obbligato, a pena di decadenza da ogni richiesta di risarcimento, a darne immediata comunicazione al personale in servizio presso la cassa parcheggi, con contestuale esibizione del ticket d'ingresso al parcheggio, ovvero, in mancanza di personale sul posto, a darne immediata comunicazione a mezzo raccomandata A/R da inoltrarsi alla sede legale della GE.S.A.C. S.p.A., Direzione Legale e Affari Societari, Uffici Direzionali "GESAC" s.n.c., Aeroporto di Capodichino, Napoli (80144). Eventuali diverse forme di comunicazione saranno ritenute nulle e faranno decadere l'utente da ogni indennizzo e/o risarcimento.

La GE.S.A.C. S.p.A. non è altresì in alcun modo responsabile per eventuali danni arrecati da terzi ai veicoli parcheggiati. E, infatti, esclusa ogni responsabilità della GE.S.A.C. S.p.A. per qualsivoglia danno che i conducenti possono causare a sé e/o a terzi, nonché per danni causati da atti di vandalismo, sommosse popolari, manifestazioni, terrorismo, o derivanti da terremoti, inondazioni, calamità naturali o verificatisi per cause di forza maggiore. È altresì esclusa ogni responsabilità anche in termini, eventualmente, di rivalsa dell'Istituto Assicuratore che abbia provveduto al pagamento del risarcimento nei confronti dell'utente assicurato, che, con l'ingresso nelle aree di parcheggio, dichiara di accettare incondizionatamente la disciplina e le condizioni di utilizzo del parcheggio, anche in tema di responsabilità ivi esposte.

Articolo 9. Danni ad attrezzature ed impianti

L'utente che provochi danni ad impianti ed attrezzature di un'area di parcheggio è tenuto ad avvertire prontamente la GE.S.A.C. S.p.A., recandosi presso la cassa parcheggi o utilizzando i collegamenti citofonici presenti presso i punti di pagamento, onde consentire l'accertamento dei fatti.

Articolo 10. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 ("GDPR"), la GE.S.A.C. S.p.A., in qualità di titolare del trattamento, informa che, nello svolgimento delle proprie attività e per le finalità contrattuali di cui al presente Regolamento, potrà avere la necessità di trattare dati personali dell'utente. Tali dati verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della propria funzione di gestore del servizio e nei limiti e in conformità a quanto disposto dal GDPR.

Sul sito internet aziendale è possibile consultare la policy privacy aziendale unitamente alle modalità di esercizio dei propri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del GDPR.

Articolo 11. Foro competente per le controversie

Il Foro competente per ogni e qualsiasi controversia riguardante la interpretazione e/o l'attuazione del presente Regolamento sarà esclusivamente quello di Napoli.